



Corte Sportiva di Appello

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 6

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 26 NOV 2014

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 26 novembre 2014, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Vice Presidente
Avv. Andrea Vecchio Verderame	componente

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

sul reclamo pervenuto in data 19/11/2014, prot. n.6, successivamente integrato dalla memoria depositata in data 22/11/2014, prot. n.7, presentato dal sig. Gianluca Guidi, assistito e difeso dall'Avv. Federico Letinic, giusta nomina a margine del medesimo reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 12 novembre 2014, comunicato ECC/4/GS, pubblicata in data 13/11/2014, nei confronti dello stesso sig. Guidi, in relazione alla gara del 9/11/2014, Cammi Rugby Calvisano SSDARL v Femi-CZ Rugby Rovigo Delta.

FATTO

Con reclamo in data 15/11/2014, pervenuto in data 19/11/2014, prot. n.6, il sig. Gianluca Guidi, assistito e difeso dall'Avv. Federico Letinic, ha impugnato la decisione assunta nei propri confronti dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 12 novembre 2014, comunicato ECC/4/GS, riservandosi di indicare successivamente i motivi a sostegno della impugnazione.

La decisione impugnata del G.S. Nazionale aveva sanzionato il sig. Guidi in relazione alla gara del 9/11/2014, Cammi Rugby Calvisano SSDARL v Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, con l'interdizione di due mesi, dal 13/11/2014 al 12/01/2015 compresi, per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), (offese all'arbitro), del Reg.to di Giustizia, reiterata.

Nel medesimo reclamo il sig. Guidi chiedeva copia degli atti e dei documenti relativi al procedimento *de quo*, e di quelli su cui si era fondato il provvedimento sanzionatorio che il

G.S. Nazionale aveva preso contro il giudice di linea sig. Andrea Laurenti, nonché la propria audizione e la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 19/11/2014, comunicata in pari data, respingeva la richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, fissava la camera di consiglio per il 26 novembre 2014, convocava il sig. Gianluca Guidi per la stessa camera di consiglio, e disponeva l'invio al reclamante di copia di tutti gli atti e documenti inerenti al presente procedimento, comprensivi di quelli riguardanti il sig. Andrea Laurenti, che erano trasmessi nella medesima data del 19/11/2014.

In data 22/11/2014, il reclamante depositava i motivi a sostegno della propria impugnazione, che sono i seguenti:

- 1) Annullamento della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale per illegittimità ed inutilizzabilità dell'atto posto a fondamento della stessa;
- 2) Annullamento della decisione in quanto priva di elementi a supporto del riconoscimento della responsabilità del sig. Gianluca Guidi;
- 3) Eccessività della sanzione irrogata: erroneo discostamento dal minimo editto previsto; omessa valutazione dell'assenza di precedenti; mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 11 comma 2 Regolamento di Giustizia.

Riguardo al predetto motivo n.1), il reclamante espone che *“la decisione qui impugnata trovi il proprio fondamento in un atto del tutto singolare, ossia la segnalazione scritta di proprio pugno dal giudice di linea sig. Laurenti ed allegata al referto arbitrale della partita Calvisano-Rovigo. Siffatta segnalazione non è prevista né regolamentata da alcun documento federale. Il solo Regolamento Organico prevede che l'arbitro (senza aggiungere altri soggetti a ciò abilitati) debba compilare il referto in ogni sua parte “dando evidenza ai fatti rilevanti ai fini dell'omologazione della gara e dell'applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari” (art. 63 lett. j) Reg.Org.). Nel caso di specie l'arbitro Liperini non evidenzia alcun fatto di rilievo ai fini dell'applicazione di provvedimenti disciplinari a carico del sig. Guidi Gianluca. Anzi, come meglio si preciserà nel secondo motivo di impugnazione, non*



fornisce alcuna argomentazione a ciò finalizzata. La segnalazione, come anticipato, proviene invece dal giudice di linea Laurenti che compila e sottoscrive autonomamente un "Modello D" diverso rispetto a quello formato dall'arbitro." (. . .) "Inoltre tale ulteriore "Modello D" formato dal giudice di linea sig. Laurenti non viene in alcun modo fatto proprio dall'arbitro Liperini, il quale si limita a sottoscrivere unicamente il proprio documento." (. . .) "Per completezza si osserva che il guardalinee avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all'art. 57 Reg. Giust., che dispone in merito alle segnalazioni di coloro che (attenendosi alla definizione fornita dall'art. 56 secondo punto Reg. Giust.) risultino essere "soggetti interessati titolari di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale". Secondo tale norma detti soggetti hanno facoltà di proporre al Giudice Sportivo Nazionale una "istanza dell'interessato" cui consegue l'instaurazione di un procedimento completamente diverso rispetto a quello seguito nel caso in esame." Il reclamante, quindi, conclude chiedendo a questa Corte di "annullare la decisione del Giudice Sportivo Nazionale qui impugnata un quanto fondata unicamente su un atto illegittimo in quanto estraneo alle previsioni normative federali e, pertanto, inutilizzabile."

Per quanto concerne il motivo n.2) dedotto in subordine dal sig. Guidi, è segnalato che "le indicazioni fornite dal giudice di linea Laurenti e riportate nella propria segnalazione non solo non trovano riscontro nella relazione dell'arbitro della gara sig. Matteo Liperini, ma sono da questi contraddetti." In particolare, nel reclamo viene evidenziato che se il sig. Laurenti dichiara che "mentre ancora si trovava in campo durante i saluti di fine gara, sarebbe stato raggiunto dal Guidi che ". . .con tono di voce alto e fare offensivo, in presenza di varie persone . . ." lo avrebbe accusato di essere "un disonesto, di aver puntato il dito" verso di lui e di avergli rivolto le seguenti offese ". . .sei un coglione, devi vergognarti, non sei un uomo", il sig. Liperini "precisa che al termine della gara, dopo il rituale saluto dei giocatori (quindi collocando il fatto nel medesimo momento considerato dall'assistente di linea) il sig. Guidi si sarebbe avvicinato a lui ed ai suoi assistenti salutandoli (" . . . ci salutava . . .") e facendo i complimenti per la direzione di gara. Pertanto, evidentemente, le




parole dell'arbitro smentiscono l'asserito contegno offensivo ed il gesto ascritti dal sig. Laurenti. Prosegue la relazione dell'arbitro Liperini riportando che, subito dopo i suddetti saluti, tra il sig. Laurenti ed il sig. Guidi sarebbe intercorso un dialogo animato nel corso del quale il sig. Guidi “. . . contestava una decisione dell'assistente”. (. . .) “Il fatto che nessun improprio sia stato percepito dall'arbitro disattende inoltre l'ulteriore circostanza descritta dal Laurenti secondo il quale le offese sarebbero state pronunciate “. . .con tono di voce alto. . .” se così fosse stato l'arbitro, certamente, avrebbe avuto modo di rilevarle e segnalarle nel proprio referto. Per quanto attiene all'episodio occorso negli spogliatoi, si segnala ancora una volta come assolutamente determinante risulti l'apporto fornito dal referto arbitrale sottoscritto dall'arbitro Liperini. Secondo la ricostruzione fornita dal giudice di linea Laurenti il sig. Guidi, in presenza di “varie” persone, avrebbe “ricominciato ad accusarlo ed offenderlo urlandogli contro nuovamente . . . sei un coglione, devi vergognarti, non sei un uomo”. (. . .) “il fatto che il Liperini precisò di non essere stato “vicinissimo”, circostanza che di per sé lascia intendere di non essere stato nemmeno lontano dai sigg.ri Guidi e Laurenti, evidenzia in ogni caso che, data la limitatissima dimensione dello spazio in cui si trovavano tutti i protagonisti della vicenda, qualora il sig. Guidi avesse pronunciato le frasi riportate dal sig. Laurenti queste sarebbero state certamente avvertite dall'arbitro.” Il reclamante, inoltre, evidenzia che “Il sig. Laurenti risulta essere direttamente e personalmente coinvolto nei fatti avendo lui stesso commesso un illecito proferendo invettive nei confronti del sig. Guidi (fatto per il quale è stato sanzionato). A fronte dell'esistenza di un interesse personale del giudice di linea Laurenti (determinato dal proprio coinvolgimento diretto e personale) la posizione di questi risulta del tutto differente rispetto a quella di assoluta terzietà di un soggetto astenutosi dal compiere illeciti, con la conseguenza che la versione dei fatti del primo richiede la necessaria presenza di riscontri a conferma di quanto asserito.” Il sig. Guidi, quindi, chiede l'annullamento della decisione impugnata “in quanto insufficienti e contraddittori gli elementi posti alla base del riconoscimento della responsabilità del sig. Guidi Gianluca.”



Riguardo al terzo motivo di impugnazione, il reclamante evidenzia che *“la valutazione del giudicante debba investire tutto il complesso di circostanze che caratterizza l’episodio.”* (. . .) *“il primo giudice doveva tenere conto del fatto che le condotte ascritte al sig. Guidi siano occorse in un momento successivo rispetto alla partita, lontano dal pubblico e dalle telecamere, pertanto incapaci di costituire una violazione del principio proprio del rugby secondo il quale ogni decisione dell’arbitro e dei propri assistenti assunta nel corso della gara merita il massimo e incondizionato rispetto”,* e che *“ogni eventuale condotta posta in essere dal sig. Guidi al termine della partita debba ritenersi condizionata dalla delusione per la vittoria assaporata e sfuggita e l’innegabile tensione che un incontro di cartello porta con sé (soprattutto se si tratta della prima “rivincita” dopo la finale scudetto di pochi mesi prima)”*.

Lo stesso reclamante prosegue rilevando che *“l’assenza di precedenti a carico del sig. Guidi e l’assenza di recidiva avrebbero dovuto portare, a parere dello scrivente, all’individuazione di una pena base attestata sul minimo edittale previsto”,* e conclude chiedendo a questa Corte che *“in riforma dell’impugnata decisione e nella denegata ipotesi in cui non ritenesse annullare la stessa, voglia attestare la pena base sul minimo edittale previsto, riconoscere le “attenuanti generiche” di cui all’art. 11 comma 2 Reg. Giust. e, conseguentemente, ridurre la sanzione nella massima estensione consentita”*.

Alla camera di consiglio del 26 novembre 2014, comparivano il sig. Gianluca Guidi e l’Avv. Federico Letinic. Il sig. Guidi ha riferito che dopo la partita si era avvicinato alla terna arbitrale per complimentarsi con loro, dopodiché aveva rivolto delle critiche al Sig. Laurenti, anche in tono polemico, su di una touche assegnata a fine partita, rimanendo in prossimità degli altri due ufficiali di gara; poi era entrato nei locali spogliatoio, dove aveva nuovamente fatto i complimenti all’arbitro, ma aveva anche insistito a lamentarsi con il Sig. Laurenti sulla decisione errata presa sulla touche, il quale alla fine gli aveva detto più volte di “andare a cagare”. Lo stesso Guidi precisava di avere riferito al sig. Laurenti che con la sua decisione aveva falsato la partita, ma ribadiva di non avere proferito le parole oltraggiose che gli sono state contestate.



E' stato poi ascoltato l'Avv. Letinic, il quale si è riportato al reclamo e alla memoria integrativa depositata e insisteva per l'accoglimento delle richieste ivi formulate.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, procedeva al deposito della decisione.

MOTIVI

In via preliminare, occorre valutare l'eccezione formulata dal reclamante con il motivo n.1 nell'atto depositato in data 22/11/2014, nel quale sostiene che la decisione impugnata si è fondata su di un atto scritto dal giudice di linea sig. Andrea Laurenti, allegato al referto arbitrale della gara Calvisano-Rovigo, mentre la vigente normativa stabilisce che solo l'arbitro deve compilare il referto, e ciò renderebbe la medesima decisione fondata su di un atto illegittimo, non essendo previsto dalla normativa federale, e, conseguentemente, inutilizzabile ai fini del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale.

A questo riguardo, occorre considerare che il "Modello D" del referto della predetta gara è stato redatto dall'arbitro sig. Matteo Liperini, il quale, dopo averlo riempito completamente ed avere riportato quanto dallo stesso riscontrato riguardo i fatti oggetto del presente reclamo, all'ultima riga scrive, prima della sottoscrizione: "*Per completezza integro il mio referto con il modello D compilato dal mio assistente, sig. Laurenti Andrea.*"

Il modello D redatto dal sig. Laurenti, quindi, non è un atto autonomo e distinto rispetto a quello scritto dall'arbitro, ma è espressamente richiamato dal sig. Liperini ad integrazione del proprio referto e ne costituisce *per relationem* parte integrante a tutti gli effetti. Detta circostanza, peraltro, non è rara nella prassi, in quanto, non è inusuale trovare nei referti arbitrali dei provvedimenti assunti dagli arbitri durante una gara sulla base di una segnalazione dei propri assistenti, ai quali viene affidata poi, con un proprio scritto, l'integrazione del referto in modo da riportare precisamente quanto avvenuto sul campo e non ravvisato direttamente dal direttore di gara.

E' bene considerare, comunque, che dal solo referto redatto e sottoscritto dall'arbitro Sig. Liperini risulta integrata una fattispecie prevista e sanzionata dal vigente regolamento.



A tal riguardo, infatti, si rileva che dal referto *de quo* sull'episodio oggetto del presente reclamo risulta che: *"A fine partita, dopo il rituale saluto, si avvicinava a me ed ai miei assistenti l'allenatore del Rugby Calvisano, Sig. Guidi Gianluca. Inizialmente il Sig. Guidi ci salutava facendomi i complimenti per la direzione di gara. Dopodiché vedevo che tra lui ed il mio assistente, Sig. Laurenti Andrea, si stava accendendo un dialogo abbastanza animato, dove il Sig. Guidi contestava una decisione del mio assistente. Essendo io impegnato a visionare che l'uscita dal campo dei giocatori avvenisse tranquillamente non riuscivo ad udire lo scambio di opinioni tra i due. Dopo poco la situazione sembrava tranquillizzarsi. Appena entrati nel corridoio che ci portava allo spogliatoio (circa 5 minuti dopo), il Sig. Guidi si avvicinava nuovamente a noi per darmi la mano e farmi nuovamente i complimenti, ed anche questa volta si accendeva tra lui e il mio assistente, Sig. Laurenti Andrea, un nuovo scambio di opinioni che sembrava più animato del precedente. Anche in questo caso, non essendo proprio vicinissimo alla situazione, non riuscivo ad udire quello che era il contenuto della discussione. Dopo pochi minuti la situazione si tranquillizzava e noi entravamo nel nostro spogliatoio. Dopo di questo ci siamo recati al terzo tempo e la situazione risultava a tranquilla ed il clima cordiale. Per completezza integro il mio referto con il modello D compilato dal mio assistente, Sig. Laurenti Andrea."*

Appare opportuno, inoltre, ricordare che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto dell'arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferire di semplice indizio.

Per un più completo accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 40, comma 4, in ragione di quanto dedotto nel reclamo è stato sentito lo stesso arbitro sig. Liperini, e il sig. Laurenti, i quali sostanzialmente confermavano totalmente quanto riportato nei due "Modello D" in atti. Riguardo al referto arbitrale del presente procedimento, si evidenzia che da quanto scritto dal sig. Liperini risulta dimostrato e incontrovertibile che, a fine partita, il sig. Guidi ha, comunque, protestato in modo reiterato e insistito nei confronti del sig. Laurenti, a suo dire colpevole di avere assegnato una touche in maniera errata, tanto da determinare una ferma



reazione dello stesso Laurenti. Detta circostanza è stata peraltro confermata da quanto dichiarato dallo stesso Guidi nel corso della odierna camera di consiglio.

Appare pertanto evidente che tale comportamento integri la violazione dell'art. 28, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, che prevede una sanzione dell'interdizione sino a un mese e quindici giorni per colui che protesta nei confronti degli ufficiali di gara.

Considerato il contesto in cui si è verificato l'episodio oggetto del reclamo, nonché l'assenza di precedenti disciplinari a carico del sig. Guidi, la Corte ritiene nella fattispecie di riconoscere le attenuanti generiche di cui all'art. 11, comma 2, Reg.to di Giustizia.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 28/1, lett. b), 11, 14, Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo, così come proposto;
- commina l'interdizione di un mese, dal 13/11/2014 al 12/12/2014 compresi, per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. b), (proteste), del Reg.to di Giustizia, al sig. Gianluca Guidi;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 26 novembre 2014

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)

